Sent. n. 219/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

Dott. Giovanni Guida Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80780** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di X X, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS al OMISSIS OMISSIS n. OMISSIS, contumace.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza del 10 marzo 2026 il Consigliere relatore.

Udito, nella medesima udienza, il pubblico ministero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 16 luglio 2025 la Procura

regionale ha chiesto la condanna del OMISSIS X X, nella qualità di OMISSIS di OMISSIS della Polizia Penitenziaria, al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di complessivi € 58.886,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

1. Il OMISSIS, con proprie condotte antigiuridiche aventi anche rilevanza penale (la sentenza penale di condanna -relativa ai capi di imputazione n. 16 e 18- del Tribunale di Roma del -- marzo/ -- maggio 2025 è stata confermata dalla Corte d'appello il -- dicembre 2025, le cui motivazioni sono state depositate e versate in atti; si noti che per gli ulteriori capi di imputazione il Giudice penale ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela), ha determinato:

-) un danno patrimoniale da disservizio dipendente dal compimento delle condotte di cui al capo 16 della sentenza di condanna (€ 37.780,02), nonché

-) un danno patrimoniale e non patrimoniale da assenteismo rispettivamente pari ad € 7.035,33 e € 14.070,66.

Parte attrice ha evidenziato che il convenuto avrebbe utilizzato, anche con l'interposizione di terzi mediatori, qualifica, posizione istituzionale e conoscenze, per ottenere somme di denaro in cambio di vantaggi e utilità (legati soprattutto all'assunzione presso la P.A.).

Lasciando in disparte la qualificazione penalistica, dal punto di vista della responsabilità amministrativa la Procura regionale ha certosinamente ricostruito gli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi dell'illecito contabile contestato.

1.1. La pretesa attorea è stata così articolata con riguardo al **danno da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio**: "*Quanto al danno da lesione del nesso sinallagmatico o danno da disservizio in senso ampio si osserva che il citato danno si configura allorquando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo penale, con conseguente disutilità della relativa spesa (Sez. I Centr. n. 119/2021 e Sez. III*

Centr. n. 197/2021). Se il dipendente pubblico agisce non in favore, ma in pregiudizio dell'ente pubblico, perseguendo propri illeciti interessi per-sonali, si verifica uno squilibrio o un'alterazione del nesso sinallagmatico, per cui la spesa affrontata dall'ente per l'erogazione della retribuzione deve essere considerata come inutiliter data, se non integralmente almeno in parte, verificandosi, infatti, uno sviamento delle energie lavorative verso finalità illecite. La remunerazione percepita diventa non dovuta, integrando il danno erariale e deve essere rimborsata (Sez. Giur. Lazio n. 196 e 241 del 2025). Tale situazione è sicuramente ravvisabile nella fattispecie in esame, connotata dall'avere il convenuto posto in essere condotte volte a perpetrare i gravi reati in precedenza descritti ***(traffico di influenze illecite e truffa aggravata)****, nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative, e, comunque, sviando le proprie mansioni lavorative. La retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza (Ministero della Giustizia) non ha compensato, quindi, esclusivamente lo svolgimento di lecite e doverose attività istituzionali ma, quanto meno in parte, ha indebitamente arricchito il*

convenuto per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di numerosi e gravi delitti, come in precedenza esposti. Il danno è stato arrecato tramite la distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio o, comunque, utilizzando le funzioni rivestite nell'ambito pubblico, rendendo indebita parte della retribuzione percepita (Sez. II Centr. n. 177/2024 e Sez. III Centr. n. 191/2024; Sez. Giur. Lazio n. 342/2024). Il X, OMISSIS di OMISSIS della Polizia Penitenziaria, pubblico ufficiale in servizio presso la OMISSIS del OMISSIS sita in via di OMISSIS e, dal febbraio 2019, presso l'Ufficio del OMISSIS del D.A.P. e X, procacciatore dell'affare con compiti di intermediazione e di collegamento tra gli offerenti ed il pubblico ufficiale, vantando asserite relazioni di ufficio e rapporti di conoscenza tra il OMISSIS X ed altri pubblici ufficiali in servizio presso il Ministero della Giustizia e presso il D.A.P., sui quali esercitare influenze e pressioni, X X X fungendo da collegamento tra X e X e X X X, nonché quale materiale percettore di parte del denaro da questi corrisposto, vantando il X, anche tramite il X, asserite relazioni di ufficio e rapporti di

conoscenza con altri pubblici ufficiali in servizio presso il Ministero della Giustizia e presso il D.A.P., presso l'INPS e presso POSTE ITALIANE sui quali esercitare influenze e pressioni, si facevano prima promettere e poi consegnare la somma di 37.000,00 euro da X X X, a titolo di prezzo della mediazione illecita del X finalizzata a favorire e ad ottenere l'assunzione di X.X.X. e di X.X.X. presso le citate P.A.. Occorre tenere in considerazione le condotte penalmente rilevanti poste in essere dal X, la loro inerenza e contestualità con il servizio e l'evidente sviamento di questi ultimi dal fine previsto dalla legge (Sez. II Centr. n. 101/2025; Sez. III Centr. n. 34/2025). La giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Lazio n. 708/2023, n. 32/2024; Sez. Giur. Toscana nn. 37 e 41/2025) ha riconosciuto la sussistenza di un danno da indebita retribuzione o da mancata resa del servizio cagionato dal dipendente nell'ipotesi in cui il soggetto abbia svolto attività criminosa distraendo le proprie energie lavorative in orario di servizio, interrompendo, quindi, il nesso sinallagmatico. Al di là dell'illiceità del comportamento tenuto – ha statuito il giudice contabile – nell'attuale disegno organizzativo della

P.A. costituisce elemento apprezzabile la mancata resa, in favore della collettività, del servizio di cui l'intraneus alla stessa P.A. era incaricato. La giurisprudenza contabile delle sezioni di appello si è occupata di questo tipo di danno statuendo che la perdita patrimoniale subita non può essere circoscritta al tempo delle condotte illecite, in quanto la reiterazione delle stesse condotte produce effetti sistemici che impattano direttamente sul contratto di lavoro e che minano la fiducia stessa che l'amministrazione ripone nella esatta esecuzione della prestazione lavorativa. La retribuzione, invero, è costituzionalmente parametrata alla qualità e quantità della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.) (Sez. I Centr. n. 119/2021 e n. 309/2023; Sez. I Centr. n. 25/2023; Sez. Giur. FVG n. 17/2024; Sez. Giur. E.R. n. 56/2024). La giurisprudenza di appello ha ritenuto, quindi, che non si può considerare esclusivamente il tempo impiegato per le condotte illecite, in quanto, essendo al cospetto di condotte illecite gravissime che hanno condotto a gravi ipotesi delittuose, le stesse condotte incidono direttamente sul contratto di lavoro e sulla Carta costituzionale (art. 36 e art. 54). La lesione,

quindi, non è da computarsi esclusivamente nel tempo sottratto ad una attività lavorativa corretta e conforme alle mansioni espletate, ma risiede, anche e soprattutto, nella lesione del contratto collettivo, del Codice penale, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della Costituzione. Deve, invero, essere escluso che l'ammontare del danno possa venire commisurato riducendolo esclusivamente al mero calcolo dei tempi di lavoro oggettivamente necessari ed impiegati nella prestazione lavorativa illecita, dovendosi considerare preponderante il parametro di generale disordine arrecato dai comportamenti illeciti del funzionario nel sistema della amministrazione danneggiata. Si ricorda, invero, che l'odierno convenuto, sistematicamente e continuativamente, in un lungo lasso temporale (agosto 2016 – agosto 2017), sfruttando i rapporti professionali che gli derivavano dal ruolo di OMISSIS di OMISSIS della Polizia Penitenziaria, pubblico ufficiale in servizio presso la OMISSIS del OMISSIS sita in via di OMISSIS e, dal febbraio 2019, presso l'Ufficio del OMISSIS del D.A.P., ha agito al di fuori delle proprie competenze istituzionali ed ottenuto, per il tramite di altri privati, alcuni vantaggi in

precedenza descritti. Palese è il rapporto di "collaborazione" che si era instaurato tra il pubblico ufficiale X ed i privati, ricordando, che la condanna è stata pronunciata esclusivamente per due capi di imputazione (nn. 16 e 18), tuttavia, con riferimento agli altri capi di imputazione nn. 10, 11, 12, 13 e 14) la sentenza ha pronunciato di non doversi procedere esclusivamente per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ***(doc. 11 all.1).*** *Le condotte del convenuto X sono state, dunque, improntate a soddisfare, con il proprio comportamento, le aspettative di alcuni privati quale contropartita delle utilità ricevute. La funzione istituzionale di un militare di altissimo grado come un OMISSIS di OMISSIS, astrattamente finalizzata al perseguimento e alla realizzazione degli interessi pubblici, è stata, in concreto, sviata alla realizzazione degli interessi egoistici di alcuni privati, con conseguente impossibilità di ricondurre le condotte poste in essere all'agire istituzionale e ordinario dell'amministrazione di riferimento. Il danno cagionato alla P.A. danneggiata, in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dal convenuto e del fatto che quest'ultimo ha*

posto in essere le condotte illecite nel corso della propria attività lavorativa, è da determinarsi, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in una percentuale pari ***al 40 % della retribuzione percepita nel periodo di cui alle condotte illecite*** *come emergono dagli atti del procedimento penale in precedenza citato. Il lasso temporale da conteggiarsi è relativo al periodo di cui alle* ***condotte illecite indicate nel capo di imputazione n. 16),*** *come in precedenza riportato* ***(agosto 2016 – agosto 2017) (doc. 18)*** *ed il danno è, dunque, il seguente:* ***la retribuzione percepita,*** *al lordo IRPEF, dal X,* ***nel lasso temporale agosto 2016 – agosto 2017*** *(richiesta di rinvio a giudizio) è stata pari ad euro 60.696,64 + 33.753,41* ***= 94.450.05 (doc. 18),*** *il 40 % dell'importo da ultimo citato è pari ad* ***euro 37.780,02,*** *quale importo del danno da lesione del nesso sinallagmatico. Sul punto, si ricorda che la giurisprudenza delle SSRR (SSRR n. 24/2020/QM e n. 13/2021/QM), ma anche la Sez. Giur. Lazio n. 145/2023, considerano il lordo (netto RAP) "la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul*

reddito imponibile".

1.2. Con riguardo al **danno patrimoniale da assenteismo** la pretesa risarcitoria della Procura regionale è stata così motivata:

"*Il danno patrimoniale da assenteismo è un danno risarcibile in ragione dei principi generali civilistici in base ai quali la percezione di una retribuzione stipendiale (prestazione) deve essere restituita se il periodo lavorativo è stato connotato da una assenza dal lavoro non giustificata (carenza di idonea controprestazione e, dunque, priva di causa). Emerge, quindi, una condotta plurioffensiva posta in essere dal convenuto, in quanto, oltreché integrare ipotesi di reato cristallizzate nei capi di imputazione e nella* ***sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del --/03/2025****, la stessa condotta è, indubbiamente, connotata da palesi violazioni di obblighi di servizio incombenti sullo stesso soggetto. L'attività lavorativa deve essere svolta, invero, informandola ai principi di onestà, diligenza e legalità che dovrebbero costantemente caratterizzare l'azione e il comportamento di un dipendente pubblico, nel rispetto degli artt. 54 e 97 della Costituzione: "Curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse*

dell'amministrazione per il pubblico bene". Il danno patrimoniale deve essere correlato, quindi, agli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti in ragione delle condotte illecite in precedenza descritte. Tale fattispecie dannosa si è concretizzata, invero, nella perdita patrimoniale subita dall'amministrazione connessa all'assenza illecita dal servizio. Appare necessario, quindi, considerare l'alterazione del rapporto lavorativo sotto il profilo funzionale e sinallagmatico che giustifica la prestazione stipendiale ricevuta, priva di causa. Quanto poi all'elemento soggettivo della fattispecie ed alla violazione dei doveri di servizio è evidente che la condotta del X, il quale, in qualità di OMISSIS della Polizia Penitenziaria, con artifizi e raggiri consistiti nel giustificare ripetute assenze dal posto di lavoro con certificati medici emessi dal OMISSIS. X X, nei quali si dava falsamente atto dell'esistenza di patologie ostative all'espletamento dell'attività lavorativa nei giorni --/11/2018, dal --/11/2018 al --/12/2018, dal --/12/2018 al --/12/2018, dall'--/12/2018 al --/12/2018, il - ed il -/01/2019, dal --/01/2019 al --/01/2019, dal --/01/2019 al --/01/2019, dal --/01/2019 all' -/02/2019, --/02/2019, inducendo in

errore il personale in servizio presso gli uffici competenti a giustificare le assenze per malattia in ordine alla sua momentanea inabilità e, per effetto di tali condotte ingannatorie, ***non forniva le prestazioni lavorative alle quali era tenuto in presenza di apparenti ed inesistenti impedimenti*** *e così si procurava l'ingiusto vantaggio di* **non ottemperare ai propri doveri** *senza incorrere nelle relative sanzioni e nel mantenere inalterato il proprio "monte ferie" nonostante le ripetute e prolungate assenze, causava un danno organizzativo, operativo ed economico del Ministero della Giustizia e del D.A.P.. La condotta in parola risulta palesemente antigiuridica, perché vietata dalla legge penale e dalle disposizioni che impongono al dipendente pubblico di rispettare gli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni di settore e deve, altresì, ritenersi dolosa, giacché la reitera-zione di tale condotta nel tempo esclude la possibilità di ricondurre a meri errori dovuti a negligenza, anziché a cosciente e volontaria scelta del convenuto, come, peraltro, accertato dalla citata sentenza penale di condanna. Assume rilievo, inoltre, l'incidenza della condotta del X sull'organizzazione dell'amministrazione interessata, che può aver subito*

un pregiudizio per effetto della mancata prestazione lavorativa resa, poiché essa deve essere valutata non esclusivamente sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione indebitamente percepito, ma anche in quanto è stata messa in difficoltà l'efficienza dell'erogazione dell'essenziale servizio presso il quale il X operava. La prestazione lavorativa non resa incide, infatti, sull'organizzazione dell'amministrazione, alterando la prestabilita dislocazione delle risorse umane (Cass. Sez. Penale n. 7005/2019). La retribuzione corrisposta al dipendente genera, dunque, un danno per le pubbliche finanze (Sez. II Centr. n.127/2024; Sez. I Centr. n. 150/2024; Sez. Giur. Giur. Lazio n. 147 e 332/2023). Ai sensi dell'art. 55-quinquies del T.U.P.I., tenuto conto dei periodi in cui risultano le condotte assenteistiche, il danno patrimoniale da assenteismo complessivamente arrecato è stato quantificato dal Ministero della Giustizia per un importo pari a euro 8.300,00 **(doc. 13 – all.1)**, in quanto al X si contesta un importo pari alla retribuzione indebitamente percepita in assenza di prestazione lavorativa (Sez. II Centr. N. 113/2025; Sez. Giur. Molise n. 39/2024; Sez. Giur. Toscana n. 37/2025; Sez. Giur. Calabria n. 92/2025).

L'importo del danno da assenteismo è stato, invero, **dettagliatamente indicato dal Ministero della Giustizia** nella relazione depositata alla Procura contabile **(doc. 13).** La Procura contabile ha chiesto *al Ministero competente di quantificare con esattezza le somme erogate in ragione di una prestazione lavorativa non corrisposta* ***(doc. 17) e il citato Ministero ha trasmesso il relativo prospetto (doc. 18)****, quantificando un importo di danno pari ad* ***euro 7.035,33****".*

1.3. Circa il **danno non patrimoniale all'immagine** collegato alle condotte assenteistiche, giova "*ricordare che la norma contenuta nell'art. 55-quinquies del D.lgs. n. 165/2001 ha tipizzato la responsabilità del dipendente per il citato danno arrecato alla P.A. di appartenenza, consentendo di discostarsi dal tradizionale regime generale previsto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 (Sez. Giur. FVG n. 162/2020; Sez. Giur. Toscana n. 37/2025). La fattispecie contemplata dall'art. 55 quinquies presenta, invero, indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella generale prevista dall'art. 17, comma 30 ter. L'art. 55 quinquies è, infatti, una norma speciale volta a sanzionare la*

fattispecie dell'assenteismo fraudolento. Ne discende che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55 quinquies del d.l.gs n. 165 del 2001, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma 30-ter, non essendo indispensabile una sentenza penale passata in giudicato. Depone in tal senso un argomento testuale rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55-quinquies contiene l'inciso "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni", a conferma della non necessità del preventivo accertamento definitivo di responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato. Il legislatore ha inteso garantire un diverso e più rigoroso trattamento per il fenomeno dell'assenteismo pubblico, fissando espressamente il principio per cui le condotte assenteistiche sono causa di lesione all'immagine della P.A., indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza penale passata in giudicato. Quanto espresso in precedenza appare rafforzato dalla circostanza secondo la quale l'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (che ha introdotto l'art. 55-quinquies), è successivo all'art. 17, comma 30-ter. Ne deriva che, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, la risarcibilità

del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera a prescindere da qualsiasi condizione non espressamente prevista dalla stessa norma (Sez. II Centr. n. 127/2024; Sez. Giur. Lazio n. 147 e n. 332/2023 e n. Sez. Giur. Abruzzo n. 3/2025). Tale ricostruzione esegetica ha trovato conferma nella pronuncia delle SS.RR. (ord. n. 6/2018), che ha disposto l'annullamento di una ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che il fatto di assenteismo, che qualificava la fattispecie, trovava la sua regolamentazione nella norma speciale dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, che ne impone un'autonoma valutazione, diversamente da quanto accade per le ipotesi generali di danno all'immagine (Sez. II Centr. n. 208/2020). L'art. 55-quater è stato oggetto, invero, di pronuncia da parte della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 61 del 2020, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016", tuttavia, non andando a colpire l'art. 55 quinquies. Sul tema, appare

importante richiamare la giurisprudenza contabile di appello (Sez. II Centr. n. 208/2020), la quale in relazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale ha affermato che, quantunque le censure del giudice rimettente siano limitate all'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater, che attiene alle modalità di stima e quantificazione, l'illegittimità riguarda anche il secondo e terzo periodo del citato comma, poiché essi sono funzionalmente inscindibili con l'ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. La dichiarata incostituzionalità dell'art. 55-quater lascia, pertanto, intatto l'art. 55-quinquies che, al secondo comma, già prevedeva, anteriormente alla modificazione recata dall'art. 16 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il risarcimento del danno all'immagine. La norma che prevede la risarcibilità del danno all'immagine è rimasta, dunque, intatta e sopravvive alla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020. Il danno non patrimoniale all'immagine, dunque, si contesta in ragione dell'art. 55-quinquies, comma 2, secondo cui: "il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le

relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater" subiti dall'amministrazione (Sez. Giur. Molise. nn. 17/2023 e 9/2024). La disposizione presa in esame prevede la possibilità di contestare il danno all'immagine in assenza di limitazioni temporali collegate al licenziamento o alla segnalazione. Ciò posto, ad avviso di questa Procura, il X ha inferto al Ministero della Giustizia un grave pregiudizio all'immagine, realizzando delle condotte che si pongono contrasto con gli aspetti tra i più qualificanti del ruolo di un "uomo in divisa", a servizio della Comunità, soprattutto del soggetto destinato ad un servizio di rilievo come il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il Ministero della Giustizia ha evidenziato, in ordine al citato danno, che la ***vicenda oltre ad aver avuto una vasta risonanza all'interno dell'amministrazione stessa, ha avuto clamore anche sui media nazionali*** *come è possibile evincere dalle notizie di stampa allegate* ***(doc. 1 – doc. 13 – all. 2).*** *In ordine alla quantificazione del citato danno, la giurisprudenza contabile, al fine di evitare*

soluzioni arbitrarie, invero, richiede che la stessa si basi su di un'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori ragionevoli: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, all'eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della P.A.; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale (dimensione esterna) e anche nella comunità lavorativa (dimensione interna), al clamor fori e alla diffusione del fatto operata dai mass media, la quale diffusione non integra, tuttavia, elemento costitutivo del danno, indicandone semplicemente la dimensione. Con riferimento all'indicatore di ***natura oggettiva****, appare evidente che il X abbia realizzato condotte assenteistiche nel corso di un lungo lasso temporale (--/11/2018, dal --/11/2018 al --/12/2018, dal --/12/2018 al --/12/2018, dall' --/12/2018 al --/12/2018, il - ed il -/01/2019, dal --/01/2019 al --/01/2019, dal --/01/2019 al --/01/2019, dal --/01/2019 all' - /02/2019, --/02/2019), il convenuto*

si è reso, dunque, protagonista di n. 34 episodi, quali le giornate lavorative non prestate e, nonostante la "mancata" resa della prestazione lavorativa, lo stesso si è visto riconoscere l'integrale prestazione stipendiale anche nei giorni di "assenteismo". In ordine all'indicatore di ***natura soggettiva****, occorre sottolineare che il convenuto ricopriva un ruolo di grande rilievo quale OMISSIS di OMISSIS della Polizia Penitenziaria, pubblico ufficiale in servizio presso la OMISSIS del OMISSIS sita in via di OMISSIS e, dal febbraio 2019, presso l'Ufficio del OMISSIS del D.A.P.. Quanto al* ***parametro di natura sociale****, il clamor fori è stato ritenuto, comunque, un elemento non essenziale dalla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Lazio n. 147/2024; Sez. Giur. Liguria n. 6/2025; Sez. Giur. FVG n. 24/2024; Sez. III Centr. n. 34/2025; Sez. II Centr. n. 127/2024 e n. 101/2025). La giurisprudenza ha statuito, infatti, che l'eventuale clamor fori e la diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media non integrano la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione, con la conseguenza che è possibile configurare il danno all'immagine anche in assenza di articoli di stampa riportanti i fatti illeciti. La diffusione*

della notizia, anche attraverso i mass media, non ha valenza costitutiva del danno all'immagine, potendo comportare un effetto amplificativo della lesione già prodotta (Sez. II Centr. n. 290/2020; Sez. III Centr. n. 197/2021). Sul punto, la Procura ritiene di richiamare la recente sentenza delle sezioni di appello (Sez. II Centr. n. 60/2024), la quale ha statuito che il clamor fori è estraneo agli elementi costitutivi del danno all'immagine (Sez. Giur. Calabria n. 173/2023), tuttavia, nel caso di specie, come visto, sono stati pubblicati numerosi articoli di stampa, anche nazionali, in ordine alle condotte illecite del X. Le condotte dell'odierno convenuto, concretizzatesi in plurime assenze dal luogo di lavoro, non giustificate da ragioni di servizio, hanno arrecato indubbiamente al Ministero della Giustizia un pregiudizio all'immagine. Nella quantificazione del danno in parola deve essere considerata anche la "dimensione" interna del pregiudizio non patrimoniale, riconducibile alla perdita di prestigio riguardo a coloro che, condividendo con l'autore dei fatti illeciti il rapporto di immedesimazione, ricoprono una posizione particolarmente qualificata, in ragione della quale la percezione del disvalore non resta confinata entro

il perimetro di apprezzabilità della generalità dei consociati, ma coglie anche altri e distinti profili. Questi, infatti, ancora secondo la comune esperienza, si proiettano in termini di disagio ingenerato dal timore di essere accomunati, dalla collettività, ai dipendenti infedeli, e di essere ingiustamente considerati indegni di ricoprire la propria posizione (Sez. Giur. FVG n. 148/2020). Questa Procura ritiene che alla fattispecie in esame possa trovare applicazione l'art. 1, comma 1-sexies della legge 14 gennaio 1990, n. 20 (cd. raddoppio tangentizio) e, dunque, in considerazione dell'importo calcolato dalla amministrazione di appartenenza, del numero di episodi di assenteismo contestati al convenuto e della loro durata, dei motivi delle assenze, del ruolo rivestito dal OMISSIS e della diffusione della vicenda sugli organi di stampa, ritiene congrua e adeguata una ***quantificazione in via equitativa del danno all'immagine*** *per un importo pari a euro 7.035,33 (danno patrimoniale da assenteismo) X 2 = euro 14.070,66".*

2. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione (a mani di uno stretto familiare), non si è costituito.

Risultano comunque agli atti le deduzioni del convenuto contumace che il Collegio ha comunque provveduto ad esaminare e valutare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia del convenuto che ha ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione (93 c.g.c.).

2. L'atto di citazione è fondato (art. 2697 c.c. – art. 1 legge 20 del 1994).

Le condotte ascritte al convenuto, come riconosciuto dal Giudice penale, sono gravi e reiterate.

Gli effetti delle recenti riforme hanno determinato l'improcedibilità dell'azione penale per numerosi capi di imputazione contestati al X.

La sentenza di condanna di primo grado (per i capi di imputazione 16 e 18) in sede di definizione del trattamento sanzionatorio (confermato dalla Corte d'appello), ha riconosciuto gravità e reiterazione delle condotte nonché l'esistenza di un dolo particolarmente intenso ("*la pena base proposta per le due fattispecie e le entità degli aumenti per le condotte per cui l'identità delittuosa è stata riconosciuta tengono conto dell'assoluta gravità dei fatti, rapportata al profilo soggettivo del loro autore: OMISSIS della Polizia Penitenziaria il quale*

ha violato ripetutamente i suoi doveri di probità, lealtà, onestà, abusando dell'impiego, della divisa e persino delle strutture dell'Amministrazione per trarre (e far conseguire pure a terzi) illeciti profitti, animato da un dolo particolarmente intenso e con condotte che si sono protratte per almeno un biennio, come rimostra la vicenda del X.X. recando grave disdoro pure al corpo e all'Amministrazione di appartenenza" – pag. 45*).*

Sempre la sentenza penale di primo grado, peraltro, ha accertato anche l'esistenza del danno inferto all'Amministrazione, limitandosi a disporre il pagamento di una provvisionale pari ad € 10.000,00 e rinviando ad un successivo giudizio per la quantificazione del pregiudizio erariale ("*L'impossibilità di quantificare il danno risarcibile nella presente sede, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo stata svolta un'indagine specifica, e, al contempo, la certezza di un danno sia patrimoniale per mancata acquisizione delle prestazioni lavorative, si d'immagine, che è legato da nesso causale, benché di diversa entità rispetto alla condotta del condannato, comportano la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, la cui determinazione viene*

dimessa alla sede propria" – pag. 49).

La sentenza penale d'appello ha altresì motivato chiaramente in ordine alle condotte ascritte al convenuto: "*Non vi è dubbio che il X abbia falsamente promesso ai genitori di X X e di X X la sua intercessione presso funzionari della giustizia, del DAP, al fine di ottenere un posto di lavoro per i figli, facendogli versare a suo favore la somma di € 37.000 non risultando poi alcun intervento da parte dello stesso X; lo stesso ha poi consegnato alla figlia dei X X un falso contratto delle poste, su carta intestata del MISE e al figlio X dei falsi quiz di ammissione ovvero il che integra artifizio e raggiro della controparte […] Certamente quindi sono integrati sia l'attività decettiva del X, sia la disposizione patrimoniale in suo favore e a danno delle persone offese, senza alcun titolo" (C. app. di Roma, sez. IV pen., OMISSIS/2025 reg. sent., pag. 10).*

E ancora: "*Non vi è dubbio sulla sussistenza della falsità dei certificati, redati da un medico di OMISSIS … quando X era residente a OMISSIS e quindi dell'artifizio o raggiro usato al fine di conseguire il diritto alla assenza sul posto di lavoro, dato che*

X, di cui era attestata la impossibilità di recarsi al lavoro per sintomatologia OMISSIS OMISSIS che imponeva il riposo e cure per uno o più giorni, risulta essere stato non a riposo ma anche lontano da OMISSIS in almeno 31 giorni lavoratovi su 60 nel periodo fine 2018-febbraio 2019; del resto non è nemmeno allegato che il cellulare intestato a X che è stato geolocalizzato nei giorni di assenza di diversi luoghi d'Italia, lontano dalla residente, sia stato usato da qualcun altro nel periodo indicato" (C. app. di Roma, sez. IV pen., OMISSIS/2025 reg. sent., pag. 11).

La pretesa è, dunque, fondata sussistendo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile.

Con particolare riguardo al danno erariale la Procura regionale ha correttamente qualificato e identificato i pregiudizi subiti dall'Amministrazione sia con riguardo al danno da disservizio (utilizzando il criterio del 40% della retribuzione percepita per tutte le condotte illecite emergenti dagli atti del procedimento penale) come con riferimento a quello da assenteismo di natura patrimoniale (dipendente dalla mancata erogazione della prestazione lavorativa) e non patrimoniale (sollecitando l'applicazione del

regime speciale di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001).

I criteri di liquidazione proposti dalla Procura regionale sono corretti e condivisibili, con l'effetto che il danno complessivamente addebitabile al convenuto è pari ad € 58.886,01, anche tenendo in considerazione dell'imputazione dolosa delle condotte poste in essere dal convenuto.

Il convenuto non si è costituito e dalle controdeduzioni depositate nella fase preprocessuale (timbro Procura regionale del 16 luglio 2025, card 23 del fascicolo digitale GIUDICO) non sono emersi elementi idonei ad inficiare la prospettazione attorea e la documentazione versata in atti, sia con riguardo alle condotte contestate che alla quantificazione del pregiudizio erariale arrecato, dovendosi, pertanto, giungere al pieno accoglimento dell'atto di citazione.

3. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono generalmente dovuti gli interessi legali e la rivalutazione. Tuttavia, nel caso concreto, tali somme non devono

aggiungersi agli importi menzionati in quanto, in virtù dei poteri di liquidazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.), il Collegio ritiene di dover far confluire il "danno da ritardo" nelle somme già identificate quali importi dovuti a titolo di danno da disservizio, patrimoniale da assenteismo e all'immagine.

4. Sulle predette somme sono effettivamente dovuti, invece, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31 c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara la contumacia di X X e condanna il convenuto al pagamento in favore del Ministero della Giustizia di € 58.886,01, nonché al pagamento degli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c. dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo e delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di

€__ 441,83 (quattrocentoquarantuno/83).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.

L'estensore	Il Presidente
Pasquale Fava	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 10 giugno 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 al fine di omettere le generalità e gli altri dati identificativi del convenuto in caso di diffusione del provvedimento.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **441,83 (quattrocentoquarantuno/83).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente